

Verbale:

letto, approvato e sottoscritto

data della firma digitale del:

☒ **Presidente: Alberto Putamorsi**

☒ **Direttore: Antonio Bartelletti**

Parere di regolarità tecnica:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole, per la seguente motivazione:**

.....
.....
.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
- ☒ Affari contabili e personale
- ☐ Difesa del suolo
- ☐ Interventi nel Parco
- ☐ Lavori pubblici
- ☐ Pianificazione territoriale
- ☐ Ricerca e conservazione
- ☐ Valorizzazione territoriale
- ☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

☐ **non necessario**

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole, per il seguente motivo:**

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio

☒ **Affari contabili e personale**

Responsabile procedimento amministrativo:

Marco Comparini



Parco Regionale delle Alpi Apuane

estratto dal verbale della

Consiglio direttivo

Deliberazione

n. 6

del 24 marzo 2017

**oggetto: Tutela del tratto attrezzato dell'Antro del Corchia –
modifiche ed integrazioni**

L'anno duemiladiciassette, addì 21 del mese di marzo, alle ore dodici, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, il Commissario del Parco Regionale delle Alpi Apuane, assume le funzioni e le competenze del Consiglio Direttivo dello stesso Ente ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana del 20 marzo 2017, n. 28.

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

presiede **Alberto Putamorsi**

partecipa il Direttore **Antonio Bartelletti**

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.

Il Commissario assunte le funzioni di competenza del Consiglio direttivo

Premesso che:

- a) dal 2001 è in corso la fruizione turistica di un tratto del complesso carsico ipogeo dell'Antro del Corchia, appositamente attrezzato a tale scopo;
- b) lo sviluppo attrezzato dell'Antro del Corchia è totalmente ricompreso all'interno del territorio del Parco, nell'area a monte dell'abitato di Levigliani di Stazzema;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo n. 27 del 14 luglio 2001 e n. 51 del 30 novembre 2001, che hanno introdotto norme di tutela specifiche del tratto attrezzato dell'Antro del Corchia e della sua area esterna contermina;

Tenuto conto che tali norme sono state impartite, a scopo preventivo e secondo il principio di precauzione, al fine di mitigare e scongiurare gli effetti indotti da una presenza turistica troppo invasiva e/o non rispettosa delle particolari condizioni ambientali, poiché potenzialmente capace di tradursi in danneggiamento, degrado e modificazioni sensibili ed irreversibili delle componenti abiotiche e biotiche dello stesso ecosistema;

Dato atto che, dopo oltre quindici anni dall'entrata in vigore delle norme di tutela sopra dette, l'Ente Parco è in possesso di dati reali e concreti sull'incidenza della fruizione turistica nell'area detta e conosce la capacità di carico del sistema Antro del Corchia, anche sulla base del monitoraggio fisico-chimico effettuato dall'A.R.P.A.T. in collaborazione con la Federazione Speleologica Toscana, sia prima che dopo l'apertura al pubblico della stessa cavità carsica;

Ravvisata la necessità di una ricognizione sulle norme di tutela a suo tempo emesse, al fine di renderle più coerenti con la situazione reale e apportare nel contempo uno snellimento e una semplificazione dei procedimenti amministrativi conseguenti;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65, con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, relativamente ai divieti attualmente in essere nell'area Parco;

Visto l'art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, specificamente richiamato, come norma di tutela, dalla legislazione regionale specifica sopra detta;

Vista la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 63, commi 1-3 in cui si esplicita l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dal competente Ufficio del Parco;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

delibera

- 1) di approvare le modifiche e le integrazioni alle norme di tutela vigenti sul tratto attrezzato dell'Antro del Corchia e dell'area esterna limitrofa – di cui alle deliberazioni 27/2001 e 51/2001 – come riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, insieme al testo coordinato conseguente;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Norme di tutela del tratto attrezzato dell’Antro del Corchia e dell’area esterna limitrofa

al punto 2

sostituire le parole *“lungo la strada bianca di accesso all’ ”* con *“nelle zone antistanti l’ ”*;

sostituire le parole *“e comunque nelle zone esterne a tale ingresso”* con *“nel raggio di m 50 dall’ingresso del tunnel”*;

al punto 2 lettera a)

eliminare le parole *“l’accesso e”*, nonché la parte finale dalle parole *“e appartenenti”* alle parole *“stessa cavità carsica”* comprese;

aggiungere le parole *“per la fruizione turistica e dei mezzi di”* tra le parole *“servizio”* e *“soccorso”*;

al punto 4

eliminare la frase *“in attesa di conoscere l’effettiva capacità di carico del sistema Antro del Corchia, a conclusione dell’attività di monitoraggio”*

testo coordinato

1) Ai sensi delle deliberazioni del Consiglio direttivo n. 27 del 14 luglio 2001, n. 51 del 30 novembre 2001 e n. 6 del 24 marzo 2017, valgono le seguenti norme speciali di tutela e salvaguardia per il tratto attrezzato dell’Antro del Corchia e dell’area esterna limitrofa, con il fine di scongiurare l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione e di alterazione dei cicli biogeochimici.

2) In particolare, nelle zone antistanti l’apertura artificiale dell’Antro del Corchia, nel raggio di m 50 dall’ingresso del tunnel, sono vietati:

- a) la sosta di qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli, di volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio per la fruizione turistica e dei mezzi di soccorso;
- b) il campeggio e l’uso di fuochi all’aperto;
- c) l’emissione sonora da parte di strumenti di amplificazione, di apparecchi radio e televisivi;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie e commerciali, se non espressamente autorizzati dall’Ente Parco;
- e) il sorvolo di velivoli, non autorizzato dal Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

3) In particolare, all’interno dell’area attrezzata dell’Antro del Corchia, compresa la galleria artificiale, è vietato:

- a) fumare;
- b) introdurre animali;
- c) fotografare e filmare;
- d) toccare stalattiti e stalagmiti e comunque qualsiasi concrezione carbonatica fossile e attiva;
- e) asportare, danneggiare e raccogliere concrezioni e comunque minerali e rocce;
- f) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici le rocce e gli altri elementi naturali dell’Antro, così come le attrezzature presenti;
- g) gettare oggetti nell’acqua o lanciaarli contro le attrezzature e gli elementi naturali;
- h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

4) Oltre quanto stabilito nei punti precedenti, è altresì vietato:

- a) condurre visitatori e speleologi nel tratto attrezzato dell’Antro del Corchia in numero superiore alle 50 unità per gruppo;
- b) lasciare l’impianto d’illuminazione acceso per un tempo superiore al passaggio dei singoli gruppi di visitatori, ad eccezione delle luci di emergenza;

- c) uscire dai percorsi attrezzati e scavalcare le transenne e i parapetti di protezione, ad esclusione degli speleologi che hanno necessità di superare il tratto attrezzato per proseguire in altre gallerie e pozzi;
- d) utilizzare sistemi di pulizia delle attrezzature o delle concrezioni che contengano sostanze chimiche detergenti, tensioattivi, ecc., con l'esclusione di basse concentrazioni di ipoclorito di sodio.

5) Riguardo al comportamento degli speleologi nel tratto attrezzato dell'Antro del Corchia, oltre quanto stabilito sopra, è a loro vietato:

- a) l'ingresso dalla galleria artificiale, se non specificamente autorizzati nel caso di trasporto di materiali ingombranti o per particolari esigenze di servizio. Sono sempre fatte salve le operazioni emergenza e soccorso;
- b) ingombrare il percorso con attrezzature e non concedere il passo e la precedenza ai visitatori, in modo da costringerli ad attese e deviazioni di cammino.